



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

Approvazione regolamento funzionamento consiglio comunale.

Data 30/07/2016

L'anno duemilasedici il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **11.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
Ciucci Bruno	X	
Formoso Francesco	X	
Giunta Giorgio	X	
Pintauro Luigi	X	
Sacanna Marco	X	
Morelli Paolo	X	
Monaldi Tito	X	
Bernardini Andrea	X	
Valentini Francesco		X
Traversi Fabio		X
Franci Andrea		X

Assegnati: 11

Presenti : 8

In carica: 11

Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno Ciucci nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Dott. Roberto De Marco.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 8 su 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 8 su 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: “Approvazione regolamento funzionamento consiglio comunale”.

Premesso che con propria deliberazione n. 43 del 12.08.2006, venne approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Ritenuta la opportuna necessità di aggiornare le disposizioni contenute nel testo regolamentare sopra richiamato e di accorparle in un unico compendio normativo al fine di renderne semplice e agevole la consultazione;

Visto il nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, composto e costituito di n. 61 (sessantuno) articoli, all'uopo redatto;

Ritenuto di approvarlo integralmente;

Considerato che il Regolamento in questione, nell'ambito dei principi fissati dal TUEL e dallo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni dell'organo consiliare, delle commissioni e dei gruppi consiliari;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1) di abrogare la propria deliberazione n. 43 del 12.08.2006, concernente: Approvazione regolamento consiglio comunale;

2) di approvare il nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, composto e costituito di n. 61 (sessantuno) articoli che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI SASSOFELTRIO
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. _____ in data _____

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - IL PRESIDENTE
- ART. 5 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
- ART. 6 - DENOMINAZIONE DEI GRUPPI
- ART. 7 - PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI
- ART. 8 – RISORSE DEI GRUPPI CONSILIARI
- ART. 9 - COMMISSIONI D'INDAGINE
- ART. 10 - DIRITTO D'INFORMAZIONE, ACCESSO E RILASCIO COPIE DOCUMENTI
- ART. 11 - DIRITTI D'INIZIATIVA
- ART. 12 - EMENDAMENTI
- ART. 13 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI
- ART. 14 - ORDINI DEL GIORNO
- ART. 15 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
- ART. 16 - OBBLIGO DI ELEZIONE DI DOMICILIO E DI PARTECIPAZIONE
- ART. 17 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA
- ART. 18 - DIVIETO D'INCARICHI c/o ENTI O ISTITUZIONI DIPENDENTI. DIVIETO SPECIALE D'ACQUISTO
- ART. 19 – INIZIO, CESSAZIONE E DURATA DEL MANDATO ELETTIVO
- ART. 20 - DIMISSIONI
- ART. 21 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA
- ART. 22 - SOSPENSIONE DALLA CARICA
- ART. 23 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO
- ART. 24 - PERMESSI, LICENZE, ASPETTATIVE
- ART. 25 - GETTONE DI PRESENZA
- ART. 26 – SEDUTE ORDINARIE E D'URGENZA
- ART. 27 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO
- ART. 28 – MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ART. 29 – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ART. 30 - DEPOSITO DEGLI ATTI
- ART. 31 - SEDE DELLE ADUNANZE
- ART. 32 - NUMERO LEGALE
- ART. 33 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE
- ART. 34 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE
- ART. 35 - ADUNANZE PUBBLICHE
- ART. 36 - ADUNANZE SEGRETE
- ART. 37 - ADUNANZE APERTE
- ART. 38 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
- ART. 39 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
- ART. 40 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 41 - PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI
- ART. 42 - DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI
- ART. 43 - PRELIMINARI DI SEDUTA E LA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLE MOZIONI E ODG
- ART. 44 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
- ART. 45 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
- ART. 46 - MOZIONE D'ORDINE

ART. 47 - FATTO PERSONALE
ART. 48 - NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE
ART. 49 - I TEMPI DEGLI INTERVENTI
ART. 50 - LE DICHIARAZIONI DI VOTO
ART. 51 - SISTEMI DI VOTAZIONE E MODALITÀ GENERALI
ART. 52 - VOTAZIONE PALESE
ART. 53 - VOTAZIONE SEGRETA
ART. 54 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE
ART. 55 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO
ART. 56 - TERMINE DELL'ADUNANZA
ART. 57 - REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE
ART. 58 - APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI
ART. 59 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
ART. 61 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti, i doveri, le funzioni e le prerogative dei consiglieri comunali, in applicazione ed in conformità con le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze e relative all'interpretazione delle norme contenute nel regolamento, devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio comunale.

2. In tali ipotesi, il presidente del consiglio incarica il segretario comunale di istruire la pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale il quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Durante le adunanze i consiglieri possono sollevare solo eccezioni relative all'interpretazione di norme contenute nel regolamento da applicare per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In tal caso esse sono sottoposte per iscritto al presidente del consiglio comunale che, sospesa brevemente la seduta, riunisce i capigruppo presenti ed il segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

4. Nel caso in cui la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 2.

5. L'interpretazione delle norme regolamentari ha validità permanente e in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, se non per effetto di successive fonti normative e/o giurisprudenziali.

6. Spetta al presidente del consiglio individuare le disposizioni da applicare alle situazioni non disciplinate da nessuna norma espressa, sulla base di principi generali ricavabili dalla legge o dallo statuto, sentito il segretario comunale.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:

a) costituiscono "la maggioranza", i consiglieri eletti nelle liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco o che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi;

b) costituiscono "la minoranza", tutti gli altri consiglieri, nonché quelli, già appartenenti alla maggioranza, quando dichiarino di ritirare la loro adesione alla stessa;

c) è consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali. A parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.

Salvo diversa disposizione, per le finalità previste dal presente regolamento, anche il sindaco è compreso nel computo dei componenti il consiglio.

3. L'espressione "ordine del giorno", ha i seguenti due significati:

a) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;

b) documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del consiglio comunale dal sindaco, dalla giunta o dai consiglieri.

ART. 4 - IL PRESIDENTE

1. Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco che lo rappresenta, ne tutela la dignità ed il ruolo, ne assicura l'esercizio delle funzioni ed il buon andamento dei lavori e ne è il portavoce ufficiale.

2. Il Presidente esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

In particolare:

a) convoca e presiede il consiglio comunale;

b) decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle materie e dei documenti presentati per l'esame del consiglio;

c) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;

d) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;

e) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;

f) mantiene l'ordine nell'aula consiliare, anche avvalendosi del personale della polizia municipale;

g) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;

h) ha facoltà di invitare alle sedute soggetti esterni al consiglio, qualora ritenuto opportuno e/o necessario per l'esame di specifiche questioni o anche di singole deliberazioni.

3. Nel caso di assenza del Sindaco, per impedimento temporaneo o sospensione dalla carica, il Vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio; nel caso di assenza anche del Vice Sindaco la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età e così a scalare. In mancanza anche di Assessori, la presidenza è assunta dal Consigliere di maggioranza presente che ha ricevuto più voti.

4. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco per una delle cause previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 267/2000, sino alla elezione del nuovo Consiglio.

ART. 5 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, escluso il sindaco.

2. Alla costituzione dei gruppi ed alla designazione dei capigruppo si provvede nella seduta di insediamento del consiglio neoeletto.

3. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche se una lista ha avuto eletto un solo consigliere.

4. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale e previa designazione del capogruppo. Diversamente, entrano a far parte del gruppo misto che, in fase di prima costituzione, può essere formato anche da un solo consigliere comunale. Se, invece, intendono aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del relativo capogruppo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

ART. 6 - DENOMINAZIONE DEI GRUPPI

1. Ciascun gruppo consiliare adotta una propria denominazione che viene comunicata al consiglio al momento della costituzione.

2. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio, sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Analoga comunicazione andrà trasmessa anche nel caso di costituzione di un nuovo gruppo consiliare.

3. Il gruppo misto assume la denominazione di “gruppo misto”.
4. Il presidente del consiglio può disconoscere la denominazione di un gruppo se contraria alla legge ovvero se, in caso di scissione da un gruppo consiliare già costituito, la denominazione del nuovo gruppo ricalca, anche solo in parte, il nome del gruppo originario. In questi casi il presidente invita il gruppo interessato a proporre una nuova denominazione.

ART. 7 - PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ciascun gruppo, con dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, comunica il nome del capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio comunale neoeletto. In mancanza, è considerato capogruppo il candidato sindaco non eletto, se presente nel gruppo, ovvero il consigliere che, a norma di legge, ha titolo di preferenza nell'ambito della propria lista.
2. Non possono essere eletti capigruppo di un gruppo consiliare gli assessori comunali.
3. Per la presidenza del gruppo misto, salvo diversi accordi tra i componenti, vige il criterio della rotazione semestrale.

ART. 8 – RISORSE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ai gruppi consiliari, tenuto conto della loro consistenza numerica, è assicurata la disponibilità di locali, arredi e strumentazione necessari al loro funzionamento, compatibilmente e nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 9 - COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Su istanza, sottoscritta da almeno cinque consiglieri, il consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire al suo interno, commissioni speciali d'indagine, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti del consiglio o della giunta, dai responsabili di servizio o dai rappresentanti del comune in altri organismi.
2. La deliberazione che istituisce la commissione, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ne definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta, le modalità di funzionamento e il termine per concluderla e riferire al consiglio. Della commissione, presieduta da un consigliere di minoranza, fanno parte rappresentanti della maggioranza e della minoranza, nominati dal consiglio con le modalità previste dall'art. 57, comma 2 del presente regolamento.
3. Le sedute della commissione d'indagine non sono pubbliche.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, i responsabili di servizio mettono a disposizione della commissione tutti gli atti afferenti l'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione dei membri del consiglio e della giunta, del revisore dei conti, del difensore civico, se nominato, del segretario comunale, dei dipendenti comunali, dei rappresentanti del comune in altri enti o organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i commissari ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal segretario della stessa.
7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima e per i quali è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al comma 5.
8. Il consiglio, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro il termine stabilito.

9. Con la presentazione della relazione al consiglio, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal presidente della commissione al segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio del comune.

ART. 10 - DIRITTO D'INFORMAZIONE, ACCESSO E RILASCIO COPIE DOCUMENTI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle strutture comunali e ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

2. Gli stessi hanno, altresì, diritto di accedere agli atti e documenti in possesso degli uffici, anche se relativi a pratiche *in itinere*, salvo quelli riservati per espressa previsione di legge. La richiesta deve essere avanzata per iscritto al responsabile del settore competente per materia e deve in ogni caso essere determinata e non generica, oltre che supportata dal riferimento all'utilità del mandato elettivo. Per gli atti delle aziende ed enti dipendenti, la richiesta di accesso può essere inoltrata anche direttamente ai rispettivi organi competenti.

3. Il rilascio di copie di atti, propedeutici ad un consiglio comunale già convocato, avviene nel più breve tempo possibile e comunque entro il giorno precedente quello fissato per l'adunanza, mentre il rilascio di copie di altri atti avviene di norma entro i quindici giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi per i quali sarà cura del responsabile di settore comunicare il maggior termine necessario per il rilascio.

4. Il diniego o il differimento dell'accesso possono essere opposti solo nei casi normativamente previsti.

5. Per il rilascio delle copie non sono dovute dal consigliere né diritti di segreteria, né il rimborso dei costi per la riproduzione, sempre che la richiesta sia connessa con l'esercizio del mandato elettivo.

6. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, anche con riferimento alla sfera dei dati personali tutelati dalle norme sulla privacy, escludendosi la comunicazione di quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza con la richiesta di accesso.

ART. 11 - DIRITTI D'INIZIATIVA

I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale, ed in particolare possono:

a) presentare proposte di deliberazione nelle materie comprese nella competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata dalla legge ad altri organi. La proposta, formulata per iscritto e sottoscritta dal consigliere proponente, va inviata al presidente del consiglio il quale, a sua volta, la trasmette al settore competente per l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri necessari. Successivamente la medesima proposta è iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile.

b) presentare emendamenti;

c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

d) presentare ordini del giorno;

e) chiedere la convocazione del consiglio, secondo le modalità dettate dalla legge;

f) esercitare ogni altro diritto previsto dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

ART. 12 - EMENDAMENTI

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, modificazioni, soppressioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

2. Gli emendamenti possono essere proposti da tutti i consiglieri comunali, compreso il sindaco.

3. Gli emendamenti sono indirizzati al presidente del consiglio e presentati per iscritto entro il giorno precedente a quello dell'adunanza, compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici comunali, spettando sempre al presidente assicurarsi che gli stessi siano inseriti agli atti del

consiglio comunale muniti dei pareri di legge. Sono fatte salve diverse disposizioni previste dallo statuto o da specifici regolamenti.

4. Nel corso della seduta é ammessa solo la presentazione, sempre per iscritto, di emendamenti preordinati a rettifiche formali o a correzioni di errori materiali e la presentazione di emendamenti agli emendamenti, fermo restando che non potranno comunque votarsi emendamenti che necessitano dei pareri di legge, dovendosi piuttosto in tal caso procedere al rinvio della votazione all'adunanza successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

5. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il presidente del consiglio reputi appropriato. Per tutti gli emendamenti presentati relativi ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.

6. Sugli emendamenti interviene una volta sola un solo consigliere per gruppo.

7. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi. Il presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa. I subemendamenti sono votati prima di quello principale.

ART. 13 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare, al sindaco o alla giunta comunale, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo e ogni altra competenza al consiglio comunale attribuitagli dalle leggi o dallo statuto.

2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco in forma scritta, da uno o più consiglieri comunali, per ottenere informazioni sull'attività dell'amministrazione, per venire a conoscenza se un fatto sia vero, se una determinata informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendano comunicare al consiglio determinati atti o documenti, se siano stati presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

3. L'interpellanza consiste in una domanda scritta con la quale si sollecita il sindaco o la giunta ad adottare un provvedimento o a revocare un provvedimento già adottato o piuttosto a modificarne i contenuti.

4. La mozione è un atto di indirizzo sottoposto alla decisione del consiglio comunale nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo allo stesso attribuite dalla legge o dallo statuto, finalizzato ad impegnare il sindaco e la giunta comunale al compimento di atti o all'adozione di iniziative di loro competenza. Essa si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

5. Qualora l'interrogazione o l'interpellanza o la mozione non corrispondano a quanto rispettivamente stabilito nei precedenti commi 2, 3 e 4, ovvero la loro formulazione costituiscano violazione di legge o di regolamento, il presidente può motivatamente dichiararle inammissibili dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla loro presentazione. Il primo firmatario può rivolgere al Presidente motivata richiesta di riesame con obbligo di risposta definitiva nei successivi tre giorni.

6. Ciascun consigliere, per ciascuna seduta, può presentare complessivamente non più di due, tra interrogazioni e interpellanze, ed una mozione.

7. Le interrogazioni e le interpellanze sono inviate per iscritto al presidente del consiglio entro il giorno precedente quello stabilito per l'adunanza, mentre le mozioni, da presentarsi anch'esse sempre per iscritto al presidente del consiglio comunale, sono iscritte alla prima seduta utile, dopo il rilascio, se necessario, dei pareri di legge.

8. L'illustrazione delle interrogazioni ed interpellanze va contenuta nel tempo massimo di 3 minuti ed è effettuata nell'ordine cronologico di presentazione, alternativamente tra i consiglieri, garantendo l'intervento a tutti i gruppi consiliari. Le interrogazioni ed interpellanze si danno per lette qualora il consigliere proponente non sia presente al momento in cui deve illustrarle.

9. L'illustrazione delle mozioni va contenuta nel tempo massimo di 5 minuti. Subito dopo si apre la discussione alla quale ciascun consigliere può partecipare una sola volta, per non più di 5 minuti, presentando anche eventuali emendamenti. Al termine il sindaco o l'assessore competente esprimono la posizione della giunta per non più di 5 minuti e di seguito la mozione è posta in votazione. Gli emendamenti e subemendamenti, eventualmente presentati, sono votati solo con il consenso del proponente, secondo la procedura degli emendamenti.

10. Qualora le interrogazioni, interpellanze o mozioni siano presentate da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

11. Per le interrogazioni e interpellanze il consigliere può chiedere che gli venga data risposta scritta, ovvero orale. In mancanza di precisa indicazione la risposta è sempre orale.

12. Se è richiesta risposta scritta, la stessa va comunicata al consigliere nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. In tal caso l'interrogazione o l'interpellanza non è discussa in consiglio.

13. Se è richiesta risposta orale, essa va comunicata in un successivo consiglio, salvo che non sia resa contestualmente nella stessa seduta e la risposta deve essere contenuta nel tempo massimo di 3 minuti. Alla replica del consigliere, contenuta in un tempo massimo di 2 minuti, può seguire, a chiusura, un breve intervento del sindaco o dell'assessore e se al momento in cui è data risposta, l'interrogante o tutti i firmatari dell'istanza sono assenti, questa si dà per letta e viene allegata al verbale.

14. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti tra loro connessi possono essere trattate contemporaneamente mentre quelle relative ad un particolare argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

15. Il consigliere che si dichiara non soddisfatto può preannunciare la trasformazione dell'interpellanza/interrogazione in mozione, la quale andrà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile, dopo il rilascio dei pareri di legge eventualmente necessari.

ART. 14 - ORDINI DEL GIORNO

1. Come definito dall'art. 3, comma 3, lett. b), del presente regolamento, l'ordine del giorno è un documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del consiglio comunale dal sindaco, dalla giunta o dai consiglieri.

2. L'ordine del giorno deve essere presentato per iscritto ed inserito tra gli argomenti della prima seduta utile.

3. Per la durata degli interventi e per l'eventuale presentazione di emendamenti e subemendamenti si applica la disciplina prevista per le mozioni.

ART. 15 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Su richiesta scritta di almeno un quinto consiglieri, il presidente è tenuto a convocare il consiglio entro venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza del consiglio comunale.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al presidente del consiglio.

3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione che il presidente del consiglio trasmette ai settori competenti per l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Qualora il presidente non adempia all'obbligo di convocazione, alla stessa provvede il prefetto, previa diffida.

ART. 16 - OBBLIGO DI ELEZIONE DI DOMICILIO E DI PARTECIPAZIONE

1. I consiglieri comunali residenti fuori dal territorio comunale sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale, ritenendosi, in difetto e per tutte le loro funzioni, domiciliati presso la segreteria comunale. Ogni eventuale mutamento, anche temporaneo, del domicilio deve essere comunicato per iscritto alla segreteria comunale che avrà cura di conservare tutte le dichiarazioni di domicilio pervenute.
2. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del consiglio e di ogni altra sua eventuale articolazione, di cui fanno parte.
3. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, scritta o verbale, resa al presidente, il quale ne dà notizia al consiglio.
4. Il consigliere che si allontana definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario comunale, affinché ne sia presa annotazione a verbale.

ART. 17 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado compreso.
2. I componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 18 - DIVIETO D'INCARICHI PRESSO ENTI O ISTITUZIONI DIPENDENTI. DIVIETO SPECIALE D'ACQUISTO

Ai consiglieri comunali, compreso il sindaco, è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

A pena di nullità, i medesimi soggetti di cui sopra non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni comunali.

ART. 19 – INIZIO, CESSAZIONE E DURATA DEL MANDATO ELETTIVO

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva alle elezioni il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, nei modi e termini previsti dalla legge, l'ineleggibilità o incompatibilità di coloro per i quali sussiste una delle predette cause di legge, procedendo alla loro immediata surrogazione. A tal fine per ciascun eletto si procede a separata votazione in forma palese.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.
4. Il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 20 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate al consiglio comunale e vanno assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consigliere dimissionario può, alternativamente, o presentare personalmente al protocollo le proprie dimissioni, se del caso congiuntamente ai cofirmatari o contemporaneamente ad altri presentatori di analoghi atti distinti, ovvero presentarle, con le stesse modalità di cui si è appena fatto cenno e prescritte ai fini di legge, anche per interposta persona, purché in tal caso previamente

autenticata ed in data certa, non anteriore a cinque giorni, con l'indicazione, contestuale, o a sua volta separatamente autenticata, delle generalità di quest'ultima.

3. Il consiglio comunale entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo.

4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale a norma di legge.

5. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono indicate devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

ART. 21 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si verifichi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente alle elezioni e non rimossa, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere nei modi e termini di legge.

2. Quando successivamente alle elezioni si verifichi qualcuna delle condizioni di ineleggibilità, ovvero esista al momento delle elezioni o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il consiglio ne prende atto, senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere, se nel frattempo la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, diversamente procede alla pronuncia di decadenza nei modi e termini di legge.

3. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla legge o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione per uno dei delitti anch'essi previsti dalla legge.

4. Con deliberazione di consiglio comunale sono, altresì, dichiarati decaduti i consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale. A tal fine il presidente del consiglio provvede a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento. Il consigliere in tal caso ha facoltà di far valere cause giustificative, potendo fornire anche eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che non potrà essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto il termine concesso il consiglio procede alla deliberazione sulla base delle giustificazioni presentate dal consigliere interessato.

5. Con decreto del ministro dell'interno, possono essere, inoltre, rimossi dalla carica i consiglieri comunali che compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico. In tali ipotesi il prefetto, in attesa del decreto può anche sospendere gli amministratori se sussistono motivi di grave ed urgente necessità.

6. La surrogazione dei consiglieri dichiarati decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità in capo al soggetto surrogante.

ART. 22 - SOSPENSIONE DALLA CARICA

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla legge, potendo decretare la sospensione anche il prefetto, qualora questi ravvisi motivi di grave ed urgente necessità, nelle more di adozione del provvedimento di rimozione nei casi previsti dalla legge.

2. A tal fine il consiglio comunale è convocato per la presa d'atto della sussistenza di una causa di sospensione di diritto o della sospensione decretata, procedendo, nella stessa seduta alla temporanea sostituzione e affidamento della supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Nel caso in cui sopravvenga la decadenza o rimozione si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

3. Il consigliere sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia negli enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune e qualora non sia possibile la sua sostituzione, ovvero fino a quando non

sia convalidata la supplenza, non è computato ai fini della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

ART. 23 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

Ogni consigliere rappresenta la comunità ed esercita le funzioni attribuitegli senza vincolo di mandato, godendo a tal fine di piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 24 - PERMESSI, LICENZE, ASPETTATIVE

Per i permessi e le aspettative spettanti ai consiglieri comunali per l'esercizio del loro mandato elettivo, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 25 - GETTONE DI PRESENZA

1. Ai consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni istituite.
2. La corresponsione del gettone è dovuta solo se il consigliere partecipa alle sedute collegiali per almeno la metà della loro durata.
3. La misura dei gettoni di presenza è determinata con decreto ministeriale e può essere incrementata o diminuita con delibera di consiglio comunale.
4. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 3.
5. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco dal decreto ministeriale citato.

ART. 26 – SEDUTE ORDINARIE E D'URGENZA

1. Il consiglio comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria.
2. Può essere convocato d'urgenza per fatti contingenti, per motivi eccezionali o per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili, per i quali è anche possibile modificare l'ordine del giorno di una seduta consiliare già convocata.
3. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione nei casi previsti dalle leggi o eventualmente dallo statuto e dal presente regolamento.

ART. 27 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente a mezzo di avvisi.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Qualora siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, con precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
3. Nell'avviso è precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa è di prima o di seconda convocazione. In mancanza l'adunanza si intende ordinaria e di prima convocazione.
4. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e nell'adunanza di prima non viene raggiunto il numero legale, il consiglio si intende automaticamente convocato in seconda convocazione, con avviso da trasmettere ai soli consiglieri assenti.
5. Se la riunione di prima convocazione è dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non è indicato il giorno e l'ora della seconda, il consiglio può essere convocato in seconda convocazione con avviso da trasmettere a tutti i consiglieri.
6. La seduta di seconda convocazione si svolge sempre in un giorno diverso da quello di prima convocazione.

7. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta in cui sono indicati, mediante numero progressivo, i distinti argomenti della seduta.

ART. 28 – MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del consiglio, unitamente all'ordine del giorno - come definito dall'art. 3, comma 3, lett. a), del presente regolamento - deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui siano state conferite le funzioni di messo, eventualmente anche a mezzo di telegramma, di raccomandata con ricevuta di ritorno, o su richiesta dei singoli consiglieri, inviati via fax o per posta elettronica.

2. L'avviso per le sedute ordinarie è recapitato almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima liberi ed interi, facendo fede, qualora inviato a mezzo di telegramma o di raccomandata a/r, il timbro postale di spedizione e, qualora trasmesso via fax o per posta elettronica, la data e l'ora risultante dal rapporto/e-mail di trasmissione.

3. Per le riunioni in via di urgenza, per le adunanze di seconda convocazione e per quelle di prima convocazione già comunicate e rinviate, l'avviso è recapitato almeno il giorno prima.

4. Se dopo la trasmissione degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, di questi è dato avviso ai consiglieri almeno il giorno prima della seduta.

5. La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza può essere sindacata dal consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata a utile seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

6. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del consigliere in adunanza.

7. Nel calcolo dei termini si computa il giorno della trasmissione dell'avviso, mentre non si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono comunque sempre compresi i giorni festivi.

ART. 29 – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio del comune fino al giorno della seduta.

ART. 30 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Le proposte di deliberazione, gli atti istruttori, i pareri e tutta la documentazione relativa a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria comunale almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune. Restano salve le diverse disposizioni statutarie e/o regolamentari riguardanti specifici argomenti.

2. All'inizio della seduta tutta la documentazione è depositata nella sala dell'adunanza, a disposizione dei consiglieri.

ART. 31 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del consiglio comunale si tengono di regola presso la sede comunale in apposita sala.

2. Parte della sala è destinata ai componenti del consiglio comunale e uno spazio apposito è riservato al pubblico.

3. Per motivi particolari le sedute consiliari possono anche aver luogo presso una sede diversa da quella abituale, tale da garantire comunque il facile accesso, sia ai consiglieri che al pubblico e nel caso di riunioni congiunte con organi collegiali di altri enti, esse possono svolgersi anche fuori dal territorio comunale.

4. In occasione delle riunioni del consiglio, all'esterno della sede vanno esposte la bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

5. Nella sala adibita alle adunanze consiliari è vietato fumare ed è vietato far squillare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle sedute. In caso di violazione di tali divieti trovano

applicazione le disposizioni di cui agli artt. 38, comma 5 e 39 comma 4, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

ART. 32 - NUMERO LEGALE

1. Il consiglio comunale è validamente riunito con la presenza di almeno 5 (cinque) dei consiglieri assegnati, nelle sedute di prima convocazione, e di almeno 3 (tre) dei consiglieri assegnati, nelle sedute di seconda convocazione, non rientrando nel computo il sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il presente regolamento richiedano una presenza qualificata.

ART. 33 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale da parte del segretario comunale.
3. Qualora, inizialmente, i consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il presidente dispone il rinnovo dell'appello quando tale numero risulta raggiunto.
4. Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata nell'avviso, il presidente dispone comunque l'appello, dichiarando deserta l'adunanza in mancanza del numero legale. A verbale andranno comunque indicati i consiglieri presenti.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la validità della seduta. Il presidente può sempre disporre, qualora ne ravvisi la necessità, la ripetizione dell'appello. Se dal rinnovo dell'appello risulta che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza per non più di dieci minuti, trascorsi i quali è effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di tale circostanza si darà atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura dell'adunanza.

ART. 34 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Si definisce adunanza di seconda convocazione quella che succede ad una precedente seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale, nonché quella che segue ad una prima adunanza iniziata col numero legale dei presenti, ma interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei consiglieri, in tal caso limitatamente agli affari rimasti da trattare della prima seduta.
2. La nuova adunanza mantiene, invece, il carattere di adunanza di prima convocazione ogniqualvolta il consiglio comunale rinvi volontariamente la trattazione di determinati affari ad una seduta successiva, ovvero la nuova seduta segua altra volontariamente rinviata o interrotta per motivi diversi dalla mancanza del numero legale dei presenti.
3. Qualora nella seduta di seconda convocazione siano introdotti argomenti aggiunti, questi sono comunque trattati come di prima convocazione.
4. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta se, trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio, sia constatata la mancanza del numero legale, da accertarsi con le modalità di cui all'art. 33, comma 4.

ART. 35 - ADUNANZE PUBBLICHE

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 37, le adunanze del consiglio sono pubbliche e nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistervi.

ART. 36 - ADUNANZE SEGRETE

1. Le adunanze del consiglio si tengono in forma segreta tutte le volte che si tratti di discutere di argomenti che comportano apprezzamento delle qualità morali e professionali di terzi o dell'azione da questi svolta.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi e dispone il passaggio del dibattito in seduta segreta. In tali ipotesi, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, il presidente dispone l'allontanamento del pubblico, potendo rimanere in aula i componenti del consiglio, l'assessore esterno – se nominato – il segretario comunale e l'eventuale impiegato con funzioni di coadiutore-verbalizzante, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
4. Salvo diversa disposizione di legge, per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare si procede in seduta pubblica.

ART. 37 - ADUNANZE APERTE

1. Per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, il presidente del consiglio può convocare, anche fuori dalla propria sede, un'adunanza aperta del consiglio comunale, per l'intera seduta o parte della stessa.
2. All'adunanza aperta possono essere invitati i rappresentanti dello Stato, della regione e della provincia, nonché i rappresentanti di altri comuni, organismi di partecipazione popolare, associazioni sociali, politiche e sindacali comunque interessate ai temi da discutere o soggetti privati interessati ed in possesso di specifiche conoscenze sugli argomenti da trattare.
3. Nel corso delle adunanze aperte il presidente del consiglio può concedere ai soggetti invitati la facoltà di intervenire nella discussione al fine di consentire agli stessi di apportare il loro contributo all'esame dei temi trattati.
4. Nel corso delle sedute "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni, nè possono essere assunti, neppure in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

ART. 38 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. L'attribuzione iniziale dei posti ai consiglieri è effettuata dal presidente del consiglio.
2. I consiglieri siedono nei posti loro assegnati, evitano di stazionare tra il pubblico o in posti diversi ed effettuano gli interventi dal loro posto.
3. Il presidente del consiglio può interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento o ai termini di durata dallo stesso stabiliti, ovvero in caso di discussioni e dialoghi fra i consiglieri o di insistente divagazione dell'intervento dalla proposta in discussione.
4. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, da rivolgere comunque ad atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Allo stesso modo ciascun intervento deve essere contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
5. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, lede i principi affermati nei precedenti commi o viola ripetutamente il regolamento, il presidente lo richiama formalmente, nominandolo. Il consigliere richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può invitarlo ad allontanarsi dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto dello stesso a partecipare alla votazione finale. Se il consigliere rifiuta di abbandonare l'aula, il presidente dichiara la seduta temporaneamente sospesa o definitivamente chiusa.

ART. 39 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.

2. Nella sala in cui si svolge la seduta consiliare è fatto divieto di introdurre cartelli, striscioni, aste, bastoni, ecc. ed è altresì vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente che li esercita avvalendosi, ove occorre, dell'ausilio della polizia municipale.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula, salva diversa valutazione del Presidente.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 40 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione. In caso di assenza o impedimento del segretario tali funzioni sono esercitate dal vice segretario.

2. Il segretario comunale, se richiesto dal presidente o con il suo assenso, interviene su questioni relative agli argomenti in discussione e, in generale, coadiuva il presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del consiglio.

3. Le disposizioni di cui al precedente articolo 18, si applicano anche al segretario comunale. Pertanto, ricorrendo l'obbligo di astensione del segretario le funzioni di verbalizzante sono assolve dal vice segretario – se nominato - oppure da un consigliere designato dal presidente. Analogamente, in mancanza del vice segretario, si potrà procedere in caso di improvvisa e/o imprevista assenza o impedimento del segretario comunale allo scopo di consentire l'inizio o la prosecuzione dei lavori.

4. Allorché la discussione verta su questioni prive contenuto amministrativo, in caso di assenza o impedimento del segretario, la funzione di verbalizzazione può essere svolta – in mancanza del vice segretario – anche da un dipendente del comune all'uopo individuato dal presidente.

ART. 41 - PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

1. Il presidente può autorizzare a relazionare su argomenti, questioni, materie, anche specifici, rientranti nella loro competenza i responsabili di settore del comune, i rappresentanti o dirigenti di aziende, istituzioni, enti, organizzazioni e società dipendenti o di proprietà del comune, o qualsiasi altro soggetto esterno la cui partecipazione sia ritenuta necessaria o utile in relazione alle tematiche da trattare.

ART. 42 - DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. In apertura di seduta tra i consiglieri vengono scelti dal presidente tre scrutatori, i quali assistono quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati; la minoranza, se presente, ha diritto di essere rappresentata. Tale adempimento è obbligatorio solo nei casi di votazione segreta.

ART. 43 - PRELIMINARI DI SEDUTA E LA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLE MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. La trattazione dei punti all'ordine del giorno riguardanti comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e relative risposte, per ciascuna seduta, ha la durata massima di un'ora, trascorsa la

quale il presidente fa concludere la discussione dell'argomento che è al momento in esame e rinvia gli altri eventualmente rimasti da trattare, alla successiva seduta del consiglio.

2. Le eventuali comunicazioni al consiglio da parte del presidente, del sindaco in quanto tale, degli assessori o dei consiglieri sono date nell'ambito della trattazione del relativo punto iscritto all'ordine del giorno, nel tempo massimo di 3 minuti per ciascun intervento.

3. La trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno avviene di norma dopo la discussione degli atti deliberativi.

ART. 44 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno e non può discutere, né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. Il presidente può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori, rinviare o ritirare la trattazione di un argomento o accorpare la discussione di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente.

ART. 45 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un determinato argomento sia ritirato, ossia non discusso, precisandone i motivi. Si ha, invece, questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Il presidente ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

4. Su tali questioni il presidente del consiglio decide seduta stante, previo intervento del proponente e, ove ne faccia richiesta, di un consigliere contrario, entrambi per non più di 3 minuti.

ART. 46 - MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine, che può essere presentata nel tempo massimo di tre minuti da ogni consigliere, consiste in un richiamo verbale ad osservare la legge, lo statuto ed il presente regolamento, nella trattazione e/o la votazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. L'esame della mozione d'ordine ha la precedenza su ogni altra e sulla medesima decide il presidente, sentito il parere del segretario.

3. In caso di contestazione della decisione del presidente, la decisione viene rimessa al consiglio che decide dopo aver sentito, per non più di tre minuti ciascuno, un consigliere a favore ed uno contrario alla mozione presentata.

ART. 47 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o il ritenersi leso nella propria onorabilità.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi ed il presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.

3. Al consigliere che ha preso la parola per fatto personale può rispondere unicamente chi lo ha provocato e i relativi interventi non possono durare più di 3 minuti.

ART. 48 - NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente con l'enunciazione dell'oggetto. Di seguito la parola passa al relatore.

2. I consiglieri che intendono intervenire dopo l'illustrazione del relatore, si prenotano ed il presidente dà loro la parola secondo l'ordine di prenotazione.

3. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola, tuttavia è consentito lo scambio di turno fra i consiglieri, previa comunicazione al presidente.
4. Il presidente dichiara chiusa la discussione generale al termine di tutti gli interventi dei consiglieri, dopo la replica finale del relatore o presidente medesimo. Di seguito la parola può essere concessa solo per le dichiarazioni di voto.

ART. 49 - I TEMPI DEGLI INTERVENTI

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento:
 - il relatore dispone di un tempo massimo di 10 minuti per l'illustrazione iniziale e di 5 minuti per la replica finale, salvo che rinunci all'illustrazione iniziale, nel qual caso dispone di 15 minuti per la replica finale;
 - un componente di ciascun gruppo consiliare dispone di 10 minuti per l'intervento principale e di 5 minuti per la replica;
 - i restanti consiglieri dispongono di 5 minuti per i loro interventi;
 - il sindaco dispone di 5 minuti per le conclusioni finali, nel caso in cui non sia relatore;
 - il tempo massimo per gli interventi sugli emendamenti è di 3 minuti;
 - il tempo massimo per le dichiarazioni di voto è di 2 minuti.

Su istanza del capogruppo consiliare è possibile contingentare i tempi d'intervento concessi ad ogni gruppo. In tal caso può intervenire un solo componente per gruppo, nel tempo massimo di 15 minuti.

Eccezionalmente il presidente e il relatore possono chiedere di intervenire nel corso della discussione, per non più di 3 minuti, al fine di fornire quei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dai consiglieri, utili per il prosieguo della discussione stessa.

I tempi di cui ai commi 1 e 2 si raddoppiano per le discussioni relative allo statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto consuntivo e ai piani urbanistici.

5. Alle interrogazioni e interpellanze agli ordini del giorno, alle mozioni – ad eccezione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 52 del d. lgs. 267/2000 – nonché alle comunicazioni, si applicano i tempi previsti rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 45 del presente regolamento.

ART. 50 - LE DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa esclusivamente per dichiarazioni di voto.
2. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti da un solo consigliere a nome del gruppo di appartenenza, per la durata massima di 2 minuti. Analogo termine è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa a nome del proprio gruppo.

ART. 51 - SISTEMI DI VOTAZIONE E MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. La votazione può avere luogo solo se al momento della stessa i consiglieri sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, per la validità della deliberazione.
3. Coloro che obbligatoriamente debbono astenersi dal prendere parte ad una deliberazione, sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze e non concorrono alla formazione del numero legale. Coloro i quali, invece, volontariamente si astengono dal prendere parte ad una deliberazione, concorrono alla formazione del numero legale, ma non si computano nel numero dei votanti.
4. Al momento della votazione ogni consigliere è seduto al proprio posto, pena il mancato conteggio del voto dallo stesso espresso.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
7. Nel caso di irregolarità, di votazione dubbia o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

ART. 52 - VOTAZIONE PALESE

1. La votazione palese può farsi:

- per alzata di mano;
- mediante dispositivo elettronico, ove installato;
- per appello nominale, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento o qualora ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri.

2. Nella votazione per alzata di mano, il presidente chiede prima chi si astiene, per attestare l'effettivo numero dei votanti, subito dopo chi approva la proposta ed infine chi non la approva. Il voto è espresso da ciascun consigliere alzando la mano, in modo da risultare ben visibile. I consiglieri che votano contro la proposta e quelli che si astengono sono annotati a verbale.

3. Le procedure tecniche per l'uso dei dispositivi elettronici, ove installati, sono regolate da istruzioni approvate dalla presidenza del consiglio.

4. Nella votazione per appello nominale il presidente precisa ai consiglieri il significato del "sì", favorevole alla proposta, e del "no", alla stessa contrario. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri debbono rispondere dichiarando di astenersi oppure pronunciando un "sì" o un "no", ovvero, nel caso di procedimenti di nomina, indicando i nominativi o le liste delle persone da essi prescelte. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 53 - VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione segreta è effettuata quando è prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere il proprio apprezzamento sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questa svolta. A tal fine si procede per scrutinio segreto per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare, ad eccezione di quelle riguardanti i rappresentanti del consiglio, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 56.

2. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete o con qualsiasi altro sistema, compreso l'uso di dispositivi elettronici, in grado di garantire la segretezza del voto.

3. Nel sistema di votazione per schede segrete:

- se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;

- se si tratta di nominare persone, il voto è dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore di quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati. In tal caso spetta al presidente indicare preliminarmente le modalità di voto dei diversi candidati.

4. Chi intende astenersi lo dichiara al presidente del consiglio comunale prima della consegna della scheda di votazione.

5. Le schede, munite del timbro comunale, vanno debitamente piegate e poste in un'urna. Al loro spoglio provvedono gli scrutatori, la cui partecipazione risulta a verbale.

6. Dopo la proclamazione del risultato le schede vengono distrutte a cura del segretario comunale.

7. La votazione segreta mediante dispositivi elettronici è regolata dalle istruzioni approvate dalla presidenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 54, comma 3.

ART. 54 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Salvo che le leggi, lo statuto o i regolamenti non dispongano diversamente, le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.

3. Nella votazione segreta le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta e può essere riproposta al consiglio comunale in una seduta successiva.

5. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

6. E' possibile procedere a votazione congiunta nel caso di più proposte tra loro alternative, risultando in tali ipotesi approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza relativa dei consiglieri votanti.

ART. 55 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO

1. Nei casi di nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del consiglio comunale, ad esso espressamente riservate, queste sono effettuate con votazione palese, salvo diversa disposizione.

2. Se occorre designare rappresentanti della maggioranza o della minoranza, la nomina è disposta dal presidente del consiglio comunale sulla base delle designazioni operate dai gruppi, rispettivamente di maggioranza e di minoranza, salvo che la legge preveda la nomina diretta in consiglio comunale. In quest'ultimo caso, salvo diversa disposizione normativa, si procede a votazione palese per appello nominale a garanzia del principio per cui la maggioranza non può influire sulla scelta dei rappresentanti della minoranza e viceversa.

3. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante ed, in caso di ulteriore parità, si procede immediatamente al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto uguale numero di voti.

ART. 56 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. L'adunanza, di norma, ha termine con l'esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Di norma non supera le quattro ore effettive e termina, se possibile, prima della mezzanotte.

2. E' facoltà del presidente, sentito il parere dei capigruppo presenti, proseguire i lavori del consiglio anche oltre i termini di cui al comma 1, quando vi siano motivi che lo rendano opportuno e comunque per almeno un'ora dopo la mezzanotte.

ART. 57 - REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

1. Il segretario comunale, anche avvalendosi eventualmente dei dipendenti dell'ente, redige processo verbale di ciascuna seduta del consiglio comunale.

2. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

3. Nel verbale di ciascuna seduta devono essere in particolare riportati:

- l'orario d'inizio della seduta;
- il nominativo dei consiglieri presenti ed assenti;
- l'oggetto delle proposte di deliberazione;
- i punti principali della discussione, con indicazione dei consiglieri intervenuti e la sintesi degli interventi. E' comunque data facoltà a ciascun consigliere di richiedere che i propri interventi siano riportati integralmente a verbale, con consegna del testo scritto dell'intervento al segretario comunale durante la seduta. Ciascun consigliere può, inoltre, chiedere che nel verbale siano inserite brevi dichiarazioni dettate al segretario comunale.

- il numero dei voti favorevoli;

- il numero ed il nominativo dei consiglieri contrari;

- il numero ed il nominativo dei consiglieri astenuti;

- le decisioni adottate.

4. Dal verbale deve, altresì, risultare se la seduta sia stata pubblica o segreta e se le votazioni siano avvenute per scrutinio palese o segreto.

5. Restano fuori dal verbale le eventuali dichiarazioni offensive, salvo che non ne faccia richiesta espressa il consigliere che si ritiene offeso. In tal caso le stesse vanno riportate in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

6. Nel caso di adunanze segrete il verbale è redatto in modo compatibile con la segretezza della seduta, fermo restando il diritto dei presenti a vedere allegato il testo dattiloscritto del proprio intervento.

7. Dal verbale delle sedute, per ciascuna proposta deliberata dal consiglio, vanno in particolare estratti:

- il nominativo dei consiglieri presenti ed assenti;
- se le votazioni siano avvenute per scrutinio palese o segreto;
- il nominativo dei consiglieri che rendono la dichiarazione di voto;
- il numero dei voti favorevoli;
- il numero ed il nominativo dei consiglieri contrari;
- il numero ed il nominativo dei consiglieri astenuti;
- le decisioni adottate.

ART. 58 - APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI

1. I verbali delle sedute sono trasmessi all'ufficio segreteria entro quindici giorni, a disposizione dei consiglieri che vogliano prenderne visione.

2. I verbali diventano definitivi se nei quindici giorni successivi nessun consigliere solleva richieste di rettifica. Tali richieste devono essere presentate per iscritto e formulate in modo tale che risultino esattamente i termini di quanto ciascun consigliere intende sia cancellato o inserito nel verbale. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo sul merito delle questioni trattate.

3. Le proposte formulate sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva e sulle stesse decide il consiglio comunale a maggioranza dei presenti.

ART. 59 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d. lgs. 267/2000, le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale sono numerate seguendo un ordine cronologico progressivo per anno e pubblicate, a cura del responsabile competente, all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni normative.

ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva, fatta salva la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione medesima.

ART. 61 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le proposte di modifica al regolamento sono deliberate dal consiglio comunale con la medesima maggioranza prevista per l'approvazione, mentre le proposte di abrogazione totale sono ammissibili solo se accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA TEMPISTICA
DEGLI INTERVENTI IN CONSIGLIO COMUNALE

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE – art. 13	
Illustrazione	3 minuti
Risposta orale	3 minuti
Replica	2 minuti
Controreplica	2 minuti
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO – art. 13, 15	
Illustrazione	5 minuti
Intervento consiglieri	5 minuti
Intervento sindaco o assessore competente	5 minuti
COMUNICAZIONI PRESIDENTE, SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI – art. 43	

Ciascun intervento	3 minuti
PROPOSIZIONE QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE - art. 45	
Illustrazione	3 minuti
Intervento contrario	3 minuti
DISCUSSIONE PROPOSTE – art. 12, 49, 50, 51	
Illustrazione iniziale del relatore	10 minuti
Intervento principale (un componente per ciascun gruppo consiliare)	10 minuti
Intervento dei restanti consiglieri	5 minuti
Intervento contingentato	15 minuti
Eventuali interventi del presidente e/o relatore diretti a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dai consiglieri, utili per il prosieguo della discussione	3 minuti
Interventi sugli emendamenti (un componente per ciascun gruppo)	3 minuti
Replica finale del relatore	5 minuti
Replica finale del relatore nel caso in cui rinunci all'illustrazione iniziale	15 minuti
Replica (un componente per ciascun gruppo)	5 minuti
Conclusioni finali del sindaco, nel caso in cui non sia relatore	5 minuti
Dichiarazioni di voto (un componente per ciascun gruppo)	2 minuti
Dichiarazioni di voto dei consiglieri contrari alla posizione del gruppo	2 minuti
